dei dipendenti pubblici nell'Ordinamento sammarinese

prof. Luciano Angelini

Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Monastero S. Chiara – Settembre/ottobre 2017

PARTE II

Codice di Condotta per gli Agenti Pubblici Legge 5 settembre 2014 n. 141

* Finalità: contiene le norme in materia di integrità e condotta degli Agenti Pubblici (art. 1), anche al fine di contrastare il rischio corruzione, in attuazione delle Raccomandazioni (in part. n. IX) formulate dal GRECO (Gruppo Stato contro la Corruzione) nel rapporto di valutazione sulla RSM

Agente pubblico

- * qualsiasi persona che svolge un pubblico ufficio o servizio, impiegata dall'Amministrazione, e che ricopre la funzione di PU
- * qualsiasi persona impiegata da un soggetto pubblico o privato incaricato di svolgere servizi pubblici
 - i titolari di contratti di collaborazione e consulenza con carattere di continuatività

Legge 5 settembre 2014 n. 141

Relazione illustrativa al progetto

* Il Codice di Condotta enuncia i **principi deontologici** di azione dell'Agente pubblico e costituisce uno strumento concreto che guida la sua **condotta professionale** nelle diverse situazioni in cui possa venirsi a trovare quotidianamente

* In tal senso, il Codice:

- * specifica a priori i criteri di comportamento corretto in una varietà di casi, conformandosi ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza
- * previene situazioni di irregolarità
- * prevede una serie di sanzioni per il mancato rispetto di principi e prescrizioni
- * chiede di vigilare che tali valori siano tutelati e osservati da tutti
- * <u>individua</u> misure e strumenti di controllo e monitoraggio circa il rispetto delle misure adottate

Legge 5 settembre 2014 n. 141 Relazione illustrativa al progetto

- * I Pubblici Agenti sono al servizio dei cittadini e la loro azione deve essere volta ad assicurare il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia del servizio che svolgono secondo i criteri di diligenza e i doveri di obbedienza e fedeltà
- * Il comportamento dell'Agente deve:
- * stabilire e rafforzare un rapporto di fiducia e collaborazione
- * dimostrare disponibilità e cortesia
- * favorire l'accesso alle informazioni
- * garantire la riservatezza
- * assicurare la parità di trattamento a tutti i cittadini
- esercitare il proprio potere discrezionale valutando con imparzialità le circostanze e rifiutando ogni pressione indebita.

Legge 5 settembre 2014 n. 141 Relazione illustrativa al progetto

* DILIGENZA

- * Scrupoloso adempimento di ogni dovere e scrupolosa attenzione nell'esercizio delle proprie funzioni, da porre in connessione a criteri di onestà, imparzialità ed efficacia, tali da rafforzare la fiducia dell'utenza nei confronti delle Pubbliche autorità e dei servizi pubblici in generale
- * Trascuratezza dei doveri d'ufficio e inosservanza di norme, anche interne o di ordine tecnico, sono da considerarsi infrazione dell'obbligo di diligenza

Legge 5 settembre 2014 n. 141 Relazione illustrativa al progetto

* DOVERE DI OBBEDIENZA

- * Deriva dalla posizione di soggezione giuridica nei confronti del Superiore gerarchico e delle direttive dallo stesso impartite per un coordinato e coerente adempimento del servizio
- * Il dovere di obbedienza trova il suo limite nel rispetto della legge
- * Gli agenti pubblici devono segnalare alle competenti autorità la contrarietà al diritto degli ordini ricevuti, analogamente ad ogni sospetto di attività illecita o criminosa collegata alla funzione pubblica

Legge 5 settembre 2014 n. 141 Relazione illustrativa al progetto

* DOVERE DI FEDELTA'

- * Per quanto in potere dell'Agente Pubblico, egli deve agire costantemente nell'interesse dell'Autorità pubblica rappresentata, evitando ogni danno, pericolo o anche solo menomazione al decoro o al prestigio della stessa.
- * La partecipazione ad attività politiche non deve interferire con l'esercizio imparziale delle funzioni e con il perseguimento dell'interesse cui il servizio è finalizzato.
- * Il dovere generale di fedeltà si specifica nei doveri particolari:
- * di riservatezza, che comporta l'osservanza del segreto d'ufficio e delle informazioni e notizie di cui sia venuto a conoscenza in ragione dell'ufficio, anche successivamente alla cessazione dell'incarico
 - di esercitare le proprie funzioni esclusivamente nell'interesse dell'autorità o del potere pubblico

Legge 5 settembre 2014 n. 141 Relazione illustrativa al progetto

- * Il dovere dell'Agente pubblico di esercitare le proprie funzioni esclusivamente nell'interesse dell'autorità o del potere pubblico può essere violato:
- * dall'<u>utilizzo dell'impiego a fini personali</u>
- * dal coinvolgimento in attività incompatibili con il corretto esercizio delle funzioni
- * dalla <u>mancata dichiarazione di conflitti di interessi</u> che possono influenzare lo svolgimento dell'incarico
- * dalla <u>richiesta o accettazione di vantaggi indebiti</u> per compiere o omettere atti inerenti l'esercizio delle funzioni
- * abuso della carica ricoperta e delle prerogative ad essa connesse
- * l'<u>utilizzo a fini privati delle risorse pubbliche, umane e strumentali</u> a disposizione del servizio

Legge n. 141 del 2014

- * Le disposizioni della legge 141 costituiscono principi di condotta anche per i membri del Consiglio Grande e Generale, dei Capitani e dei membri delle Giunte di Castello, dei membri del Congresso di Stato, dei magistrati
- * Per gli appartenenti alle Forze di Polizia, la legge 141/2014 rinvia la definizione della disciplina ad uno specifico Codice di condotta in conformità alle linee guida contenuta nel Codice Europeo di Etica per la Polizia (REC (2001), Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, il 19 settembre 2001). Tale Codice è stato emanato con il decreto delegato 11 febbraio 2015 n. 13.

Principi di attuazione e sanzioni (artt. 3-23)

La presente legge costituisce parte integrante delle condizioni di lavoro dell'Agente pubblico e le sue disposizioni ne integrano i doveri

L'Agente Pubblico, tenuto a comportarsi conformemente alle disposizioni ivi contenute, deve prenderne adeguata conoscenza, e nel caso non sia sicuro su come procedere, rivolgersi al suo Superiore Gerarchico.

La **DGFP** emana circolari applicative, linee guida e fornisce supporti attraverso strumenti anche informatici e attività formative

Ciascun Agente ha il dovere di attuare tutte le misure necessarie al fine di far rispettare le disposizioni della presente. L'inosservanza della legge è sanzionata ai sensi delle vigenti norme di disciplina, fatta salva (anche) l'applicazione di norme penale

La legge può essere modificata con decreto delegato, anche al fine di aggiornarla a direttive e disposizioni internazionali

Codice di Condotta AP Legge n. 141 del 2014

- * I doveri e le incompatibilità dei pubblici dipendenti nell'Ordinamento sammarinese sono individuati anche da altre normative, tra cui:
- * La legge 8 settembre 1967 n. 38
- * La c.d. «**legge organica**» **n. 41 del 22 dicembre 1972, Titolo III** (art. 26-34) (diligenza, collaborazione, responsabilità)
- * La legge 31 luglio 2009 n 105 (Profili di ruolo, inquadramenti, Assegnazioni alle UO)
- * La legge 31 luglio 2009 n. 108 (Dirigenti . Artt. 14 ss.)
- La legge 5 dicembre 2011 n. 188(artt. 8, artt. 68 ss.)

Legalità – Imparzialità – discrezionalità (art. 4)

L'agente pubblico:

- * è tenuto a compiere i propri doveri nel rispetto della legge, delle istruzioni legittime e delle norme deontologiche relative alle sue funzioni.
- * opera in modo onesto, diligente ed efficace e svolge i propri doveri al meglio delle sue capacità, con competenza, equità e cognizione.
- * esercita in modo imparziale i poteri discrezionali, conformemente alla legge, ai principi di deontologia professionale e alle finalità del suo ufficio, tenendo conto unicamente dell'interesse pubblico e delle circostanze pertinenti.

Rispetto delle Istituzioni e neutralità politica (art. 5)

* L'agente Pubblico:

- * Rispetta le Istituzioni e serve fedelmente la Repubblica e le autorità dello Stato costituite conformemente alla legge
- * Agisce in maniera imparziale e osserva le direttive, le decisioni o le azioni legittime delle autorità pubbliche nel pieno rispetto dell'autonomia dell'amministrazione dalla politica
- * Qualora prenda parte ad attività politiche, tale partecipazione non deve interferire con l'esercizio imparziale delle sue funzioni e con il perseguimento dell'interesse cui il servizio che svolge è finalizzato

Relazioni con l'utenza e ambito professionale (art. 6)

L'agente pubblico:

- * deve comportarsi in maniera da preservare la fiducia dei cittadini e dell'utenza nell'integrità, imparzialità ed efficacia dell'Amministrazione, delle istituzioni e dei poteri pubblici.
- * nei rapporti con l'utenza, deve farsi riconoscere attraverso un supporto identificativo messo a disposizione dall'Amministrazione
- * non deve agire o omettere di agire in maniera arbitraria o discriminatoria a svantaggio di alcuna persona, gruppo di persone o organizzazioni
- * deve tenere in debita considerazione i diritti, gli obblighi e gli interessi legittimi altrui
- * è tenuto alla cortesia, al rispetto e alla disponibilità nelle sue relazioni con i cittadini, gli utenti, i propri superiori, colleghi e subordinati.
- è responsabile nei confronti del suo Superiore gerarchico, salve diverse prescrizioni di legge

Nozione di Superiore gerarchico (art.2, co. 2, lett. c)

- * Ai fini dell'applicazione del Codice di Condotta, per "Superiore gerarchico" deve intendersi:
- * il Dirigente
- * il Direttore o Responsabile di Unità Organizzative, Enti ed Aziende
- * il Presidente di Organi, Autorità, Commissioni
- * il Direttore di Dipartimento
- * la Direzione Generale della Funzione Pubblica, ai sensi dell'articolo 15, comma 3 della Legge n.188/2011

Codice di Condotta AP Responsabilità dei Superiori gerarchici (art.20)

* Spetta al Superiore Gerarchico:

- * Garantire che gli agenti pubblici soggetti al suo potere di controllo o direzione rispettino la presente legge
- * Controllare o dirigere il suo personale conformemente alle direttive e ai programmi deliberati dalla DGFP e dal Congresso di Stato
- * Rispondere degli atti e delle omissioni del proprio personale contrari a tali direttive e obiettivi se non ha attuato misure ragionevoli per impedirli
- * Attuare le misure necessarie a impedire che il suo personale compia atti di corruzione in relazione al suo incarico, richiamando l'osservanza di leggi e regolamenti, assicurando una formazione adeguata contro la corruzione, prestando attenzione alle difficoltà finanziarie o di altra natura che può incontrare il suo personale, fornendo, grazie alla sua condotta personale, un esempio di integrità.

Delibera Congresso di Stato 10 novembre 2015, n. 17

Indirizzi per la redazione di Piani anticorruzione nei settori individuati come maggiormente a rischio di fenomeni corruttivi

* Al fine di dotare l'Amministrazione di strumenti di analisi e di programmazione delle attività idonee a consentire la valutazione dei rischi di fenomeni corruttivi e ad individuare le misure atte ad attenuarli, al fine di prevenire comportamenti criminosi e rafforzare la fiducia dei cittadini rispetto ai settori più sensibili

* Il Congresso di Stato

- * individua quali macroaree a maggior rischio di fenomeni corruttivi:
- * Area acquisizione e progressione del personale
- * Area affidamento di lavori, servizi e forniture
- * Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per i destinatari
 - Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatati con effetto economico diretto e immediato per i destinatari

Delibera Congresso di Stato 10 novembre 2015, n. 17

Indirizzi per la redazione di Piani anticorruzione nei settori individuati come maggiormente a rischio di fenomeni corruttivi

* Il Congresso di Stato dà mandato

- * ai Dirigenti e Direttori preposti alla gestione delle attività amministrative rientranti nelle Macroaree a maggiore rischio di fenomeni corruttivi, con il supporto della DGFP
 - * di elaborare Piani di prevenzione della corruzione tenendo conto:
- * della preventiva identificazione dei provvedimenti e dei relativi procedimenti
- * dei criteri e dei parametri di valutazione del rischio di cui all'All. 1 che stabilisce (elenco esemplificativo) le sottoaree di rischio
- * dei principi per la gestione del rischio di corruzione di cui all'All. n. 3
- * dell'attribuzione al Dirigente preposto al settore interessato delle funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione
 - dell'esercizio alla DGFP delle funzioni di verifica di coerenza/audit, m ediante attività ispettive con riferimento all'intero Settore Pubblico Allargato, anche attraverso la raccolta (Servizio Comunicazione Interna ed Esterna) di suggerimenti, proposte e segnalazioni provenienti da dipendenti e utenti.

Denunce e segnalazioni (art 7)

- L'agente pubblico deve effettuare denunce e segnalazioni nel caso in cui:
- * a) ritiene che gli venga richiesto di agire in maniera illegale, irregolare o contraria ai principi etici e di buon andamento dell'Amministrazione o altrimenti in contraddizione con la presente legge;
- * b) viene a conoscenza di una violazione della presente legge commessa da parte di altri agenti pubblici;
- * c) viene a conoscenza nell'esercizio, o come risultato dell'esercizio, delle sue funzioni, di qualsiasi elemento, indicazione o ragionevole sospetto di attività illecita o criminale concernente la funzione pubblica.
- * La denuncia o segnalazione può essere indirizzata in forma scritta o con le ulteriori specifiche forme prescritte all'Autorità giudiziaria o di polizia.
- Essa non costituisce violazione del segreto d'ufficio.

Denunce e segnalazioni (art. 7) Protezione della riservatezza dell'agente (art. 13)

L'agente pubblico, che effettua una denuncia o segnalazione sulla base di ragionevoli sospetti e in buona fede, non subisce alcun pregiudizio. Sono nulli i provvedimenti sanzionatori o disciplinari eventualmente adottati in violazione di quanto previsto

- * L'Amministrazione adotta misure adeguate a garantire la **riservatezza** sull'identità dell'agente pubblico che ha effettuato la denuncia o segnalazione, le quali devono rimanere riservate.
- * L'identità del denunciate può essere rivelata solo se indispensabile a garantire compiutamente il diritto di difesa del soggetto segnalato.
- * In caso di comunicazione, denuncia o rapporto all'Autorità giudiziaria, l'identità dell'agente pubblico non è menzionata e può essere rivelata solo quando l'Autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo dichiara indispensabile.

Linee guida per la tutela dell'Agente pubblico che segnala illeciti Allegati A (Modulo di segnalazione) e B (Procedura)

- * Emanate a mente dell'art. 3, comma 4, delle legge 141/14 le Linee guida costituiscono specificazione delle procedure di segnalazione previste dall'art. 7 al fine di assicurare una più ampia e dettagliata informativa diretta a Uffici e Agenti pubblici in merito a:
- * Soggetti della norma
- * Oggetto della segnalazione o denuncia
- * Tutela del segnalante
- * Contenuto della segnalazione
- * Modalità di segnalazione
 - Ricezione della segnalazione e relativa «pubblicità»

Codice di Condotta AP Linee guida per la tutela dell'Agente pubblico che segnala illeciti

Possibili oggetti di segnalazione da parte dell'Agente pubblico, a mero titolo di esempio:

- ogni possibile concreta espressione dei fattore di rischio, indicati nei piani anticorruzione di settore, di cui alla Delibera del Congresso di Stato n. 17 del 10 novembre 2015
- * il costo ritenuto eccessivo rispetto al valore di mercato della merce, prestazione o servizio oggetto di contratto della PA
- * condizioni di sfavore o eccessivo onere, da parte dell'Amministrazione, contenuti in un contratto stipulato con imprese o soggetti privati;
- * sospetti circa la presenza di imprese o soggetti privati in qualche modo "scoraggiati" rispetto alla scelta del contraente PA
- * rapporti non perfettamente consoni, intercorrenti tra l'agente pubblico responsabile della scelta del contraente e per la stipulazione di un contratto e soggetti o imprese fornitrici
- * sospetti circa rapporti collusivi tra imprese ai fini di alterare la libera concorrenza e veicolare in modo non efficiente la scelta del contraente
- * ingiustificata composizione bonaria di controversie relative a contratti in essere;
- * inspiegabile ed eccessivo frazionamento di spese per l'acquisto di merci, servizi o prestazioni
- * omissioni di controlli, superficialità negli stessi, ritardi o composizione nell'applicazione di sanzioni
- * sussistenza di pratiche, procedimenti, atti o servizi che vengono espletati dall'Amministrazione in una sorta di corsia preferenziale e celere, rispetto alla tempistica standard
- * sussistenza di utenti o gruppi di utenti che vengono in qualche modo "privilegiati", rispetto alle tempistica e cura standard, con cui solitamente vengono evase le pratiche, procedimenti, atti o servizi
 - ogni altra circostanza, evento, atto o procedimento riconducibili a un'infrazione, omissione o carenza di applicazione dei propri doveri di ufficio o di quei principi di buona amministrazione, di legalità ed efficienza dell'azione amministrativa

Linee guida per la tutela dell'Agente pubblico che segnala illeciti Allegato B (Scheda sinottica procedura segnalazioni)

- 1) L'agente pubblico segnalante rileva (o fondatamente sospetta) l'azione, l'omissione o la carenza di applicazione della normativa vigente, ai sensi delle presenti linee guida
- * 2) Compila opportuna il modulo di cui all'allegato 1, avendo cura di raccogliere e riferire il maggior numero di elementi possibili e utili alla ricostruzione del fatto per accertare la fondatezza di quanto segnalato
- * 3) Consegna o trasmette il modulo di cui al punto precedente, corredato di propria firma, al proprio Dirigente per i seguiti di competenza. In caso il soggetto segnalato sia il proprio dirigente, lo trasmette alla DGFP, Servizio comunicazione interna ed esterna
- * 4) Da quel momento il soggetto segnalante entra in **regime di "riservatezza",** in base al quale l'Amministrazione è tenuta a tutelare l'assoluto **riserbo dell'identità, fino a decreto motivato dell'autorità giudiziaria**
- * 5) Il Dirigente istruisce tempestivamente la segnalazione, avendo cura di accertare per quanto possibile la fondatezza e la veridicità della segnalazione
- * 6) Il Dirigente archivia la segnalazione (mantenendone il riserbo) se non ritiene fondata la segnalazione, o non ha la concreta possibilità di verificarne la fondatezza. In ogni caso ne da comunicazione alla DGFP
- * 7) Il Dirigente, in caso di manifesta fondatezza della segnalazione, da avvio alle procedure di sanzioni disciplinari previste dalla legge, e trasmette la segnalazione alla DGFP. In caso sussistano gli estremi di reato, trasmette la stessa segnalazione anche alla Cancelleria del Tribunale, per l'avvio delle procedure di legge
 - 8) Se nel corso del procedimento dovesse emergere l'identità del segnalante, egli è comunque soggetto alla ulteriori misure tutelari previste dalla legge e dalle presenti linee guida.

Esercizio di competenze a proprio vantaggio (art 8) Relazione con gli ex agenti pubblici (art. 22)

* Nell'esercizio delle proprie funzioni,

* l'agente pubblico

- * deve evitare di essere condizionato dai propri interessi privati.
- * deve evitare conflitti d'interesse, indipendentemente dal fatto che siano reali, potenziali o apparenti
- * non deve in alcun caso trarre un indebito vantaggio personale dal proprio incarico
- * non deve accordare alcun trattamento preferenziale né un accesso privilegiato al servizio pubblico, o al contrario, tenere un comportamento penalizzante agli e agenti pubblici

Codice di Condotta AP Dichiarazione di interessi (art. 10)

- * L'Agente pubblico che ricopre un incarico in cui i suoi interessi personali o privati potrebbero essere collegati alle sue funzioni ufficiali, è tenuto:
- * a dichiarare al proprio superiore gerarchico, al momento della nomina, ad intervalli regolari definiti sulla base delle circolari di cui all'articolo 23, in concomitanza con cambiamenti di situazione o su richiesta, la natura e la portata di tali interessi.
- * a comunicare per iscritto al proprio superiore gerarchico l'adesione o appartenenza ad associazioni, fondazioni od organizzazioni, i cui ambiti di interesse possano creare situazioni di conflitto oppure influenzare lo svolgimento dell'attività pubblica.

Angelini 2017 2.

Codice di Condotta AP Conflitto di interessi (art. 9)

- * Un conflitto di interessi deriva da una situazione in cui un agente pubblico ha un interesse personale tale da influenzare, o che sembra influenzare, l'esercizio imparziale e obiettivo delle sue funzioni.
- * Esso include qualsiasi vantaggio per se stesso o in favore del coniuge, del convivente, di parenti e affini fino al quarto grado o di persone con le quali l'agente pubblico ha o ha avuto nei due anni precedenti rapporti di affari o politici o di organizzazioni in cui egli ha o ha avuto nei due anni precedenti incarichi direttivi o di controllo.
- * Fatti salvi gli appartenenti alle Forze di polizia, l'agente pubblico facente parte di una commissione o un organo decisionale, si astiene dal partecipare alla seduta o al comma in cui viene trattata la questione in cui egli ha un interesse personale.

Codice di Condotta AP Conflitto di interessi (art. 9)

* L'Agente Pubblico è tenuto:

- * a) riconoscere qualsiasi conflitto di interessi reale, potenziale o apparente;
- * b) informare il suo superiore gerarchico per iscritto in merito a qualsiasi conflitto di interessi dal momento in cui ne viene a conoscenza;
- * c) rispettare ogni decisione finale che gli impone di uscire dalla situazione in cui si trova compresa l'indicazione di astenersi dal compiere atti inerenti al procedimento o all'attività amministrativa in relazione ai quali sia stata ravvisata la sussistenza del conflitto di interessi

Angelini 2017 27

Codice di Condotta AP Incompatibilità (art. 11)

* L'Agente pubblico:

- * non deve essere coinvolto in alcuna attività o operazione, ricoprire alcun incarico o svolgere alcuna funzione, indipendentemente dal fatto che sia o meno retribuito, che sia incompatibile con il corretto esercizio delle sue funzioni pubbliche o che pregiudichi tale esercizio.
- * nel caso in cui **non risulti chiaramente** la compatibilità o meno di un'attività, l'agente pubblico deve comunque segnalarlo al suo superiore gerarchico.
- le incompatibilità relative alla carica di membro di organi elettivi di rappresentanza popolare sono disciplinate dalle norme speciali.

Codice di Condotta AP Incompatibilità (art. 11)

* Sono fatte salve le incompatibilità previste per i dipendenti pubblici ed i Dirigenti dalle leggi che regolano con carattere di specialità Enti ed UO, nonché dalle disposizioni contenute nelle leggi:

- * 8 settembre 1967 n. 38
- * 22 dicembre 1972 n.41
- * 31 luglio 2009 n.108 (Dirigenza)
- * 5 dicembre 2011 n.188

Codice di Condotta AP Incompatibilità – legge n. 38 del 1967 (art. 1)

All'impiegato statale, qualunque sia il suo rapporto di impiego è fatto divieto:

- * a) di entrare in rapporto d'affari con le Amministrazioni Statali sia direttamente, sia indirettamente attraverso il coniuge, parenti e affini, attraverso persone con esso associate in attività professionali, commerciali, artigianali e industriali anche occasionali;
- * b) di rappresentare contro la Pubblica Amministrazione diritti e interessi di terzi e di difenderli davanti a qualsiasi organo statale in qualunque forma, anche indiretta come avvalendosi di collaboratori di studio professionale od occasionali, del coniuge o di parenti e affini, ancorché tali diritti e interessi siano in contrasto indiretto con quelli della PA;
- * c) di assumere consulenze o svolgere prestazioni subordinate, comunque remunerate, a favore di chiunque entri anche occasionalmente e temporaneamente in rapporto d'affari con le Amministrazioni Statali;
- * d) di compiere qualunque prestazione, e di assumere consulenze, comunque retribuite, a favore e alle dipendenze di privati, in attività e su materie le quali abbiano attinenza o rientrino nella competenza specifica dell'Ufficio pubblico ricoperto dall'impiegato.
- * Le disposizioni della presente legge non si applicano a prestazioni di livello artistico, letterario, di studio e di ricerca scientifica

Codice di Condotta AP Incompatibilità – legge n. 38 del 1967 (art. 2)

- All'impiegato statale, vincolato da rapporto di impiego in pianta stabile e retribuito con stipendio ordinario, è altresì vietato:
- * a) di curare, elaborare, presentare, nell'interesse e per incarico di privati, sotto qualunque forma, modo o titolo, sia direttamente sia attraverso la collaborazione o la firma di altri, atti pubblici e privati, istanze o esposti, di corredarli di documentazione e di elaborati di studio o di applicazione tecnica o scientifica o dottrinale, rivolti ad Uffici ed organi statali, intesi ad ottenere autorizzazione, riconoscimenti, modifiche, trasferimenti od estinzioni di diritti e interessi, approvazioni, prese d'atto, decisioni, sentenze e deliberazioni di qualsivoglia natura;
- * b) di svolgere in via subordinata retribuita prestazioni ed incarichi di amministrazione e di contabilità per conto di terzi; di assumere qualunque incarico anche di consulenza, dietro retribuzione o meno, per conto di persone fisiche e giuridiche su materie ed in attività industriali, artigianali, commerciali e professionali qualora l'impiegato faccia parte degli organi ed uffici della PA, di Enti o Istituti statali, investiti di funzioni di vigilanza e di controllo a scopo fiscale ed a scopo igienico-sanitario, di funzioni di Polizia e di funzioni consistenti in qualunque controllo sull'osservanza delle leggi e delle disposizioni vigenti.

I divieti di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti di colui che viene assunto in via temporanea con rapporto d'impiego ordinario per un periodo di tempo, anche non Angelini Continuativo, che superi l'anno.

Codice di Condotta AP Incompatibilità – legge n. 38 del 1967 (art. 3)

- All'impiegato statale è proibito svolgere durante l'orario d'ufficio qualunque attività per conto proprio o di altri sia in modo stabile che provvisorio od occasionale, al di fuori delle proprie incombenze d'ufficio e altresì di decidere o concorrere nella decisione, in virtu' del proprio ufficio, su qualunque materia che lo riguardi personalmente o che interessi il di lui coniuge, i parenti e affini fino al terzo grado.
- * Ai medici ed a coloro che svolgono pratiche sanitarie qualora siano vincolati da rapporto d'impiego con lo Stato o con Enti e Istituti statali è proibito di svolgere attività remunerata a favore di privati al di fuori degli ambulatori all'uopo istituiti, ed al di là delle condizioni di prestazione professionale consentite dagli ordinamenti vigenti.
- * Ai Presidi ed ai Direttori Didattici è proibito dare lezioni private.
- * Agli insegnanti di qualunque Scuola o grado è proibito dare lezioni private agli allievi della loro classe o dello stesso tipo di Scuola e ad allievi che debbano sostenere esami davanti a Commissioni delle quali gli insegnanti stessi facciano parte per disposizione di regolamento.

Al di fuori dei divieti che precedono non è altresì consentito agli insegnanti dipendenti dello Stato di dare lezioni private ad alunni anche estranei agli Istituti scolastici sammarinesi senza il preventivo nulla-osta scritto del Preside in applicazione delle disposizioni che saranno date anno per anno dal Deputato alla Pubblica Istruzione.

Angelini 2017 32

Codice di Condotta AP Incompatibilità – legge organica n. 41 del 1972 (art. 30)

* I dipendenti statali:

- * non possono entrare in rapporto d'affari con l'Amministrazione Pubblica.
- * non possono esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione, assumere altri impieghi, accettare cariche in società o enti costituite a fini di lucro tranne il caso in cui la la nomina sia riservata alla Pubblica Amministrazione.
- * possono essere concesse deroghe dal Capo del Personale, previo parere conforme della Commissione Consultiva, per attività scientifiche altamente qualificate e qualificanti e che non pregiudichino la normale attività lavorativa.

Incompatibilità – legge n. 108/2009 (artt. 16 – 17)

- Ferme restando le incompatibilità previste per i dipendenti pubblici, è fatto divieto al Dirigente, qualunque sia il suo rapporto di impiego:
- * a. di esercitare attività libero professionali, commerciali, artigianali ed industriali e di svolgere prestazioni in via subordinata in imprese private;
- * b. di assumere consulenze e di compiere qualunque attività retribuita, in proprio o per conto di persone fisiche e giuridiche di diritto privato;
- * c. di entrare in rapporti d'affari con lo Stato e gli Enti del Settore Pubblico Allargato, sia direttamente che indirettamente;
- * d. di assumere cariche di amministrazione e controllo in imprese ed enti privati aventi fine di lucro o che hanno come scopo l'esercizio di attività economica;
- * e. di svolgere qualunque prestazione e di assumere qualunque incarico, anche di natura occasionale in forma gratuita o retribuita, per conto di imprese ed enti privati aventi fine di lucro o che comunque esercitano attività economica;
- * f. di detenere direttamente o indirettamente partecipazioni nel capitale di società con scopo di lucro operanti in settori che rientrino nella sfera di competenza dell'Unità Organizzativa cui è preposto o che entrino in rapporti d'affari con la Pubblica Amministrazione;
- * g. di rappresentare diritti di terzi contro lo Stato.

Codice di Condotta AP Incompatibilità – legge n. 108/2009 (Dirigenza)

* Il Dirigente è comunque tenuto:

- * ad evitare situazioni che generino conflitto d'interesse
- * a comunicare tempestivamente al Direttore di Dipartimento di competenza eventuali incompatibilità, nonché casi di potenziale conflitto di interessi.
- * La DGFP con provvedimento motivato può dichiarare compatibile con la posizione dirigenziale lo svolgimento di prestazioni riferite ad attività scientifiche ed artistiche che non pregiudichino la normale attività lavorativa.
- * Mediante la disciplina di missione e funzioni delle singole UO saranno individuate eventuali **incompatibilità speciali** sia per il periodo di assegnazione sia quello precedente e/o successivo.
- * Per garantire imparzialità e indipendenza potrà essere stabilita la durata continuativa massima dell'assegnazione a specifiche UO e le modalità di rotazione.
- * L'incarico di Dirigente nominato dal CGG è comunque incompatibile con il ruolo di membro dello stesso CGG e di Segretario delle Forze Politiche e Sindacali.

Codice di Condotta AP Attività politica o pubblica (art. 12)

Fatto salvo il **rispetto dei diritti fondamentali** e garantiti nella Dichiarazione dei Diritti, l'**Agente pubblico è tenuto a garantire** che la propria partecipazione ad attività politiche, o il suo coinvolgimento in dibattiti pubblici o politici, **non interferisca** con l'esercizio imparziale delle sue funzioni e con il perseguimento dell'interesse cui il servizio che svolge è finalizzato e non alteri la fiducia del pubblico e dell'Amministrazione nella sua capacità di svolgere i propri compiti con imparzialità e lealtà.

* Nell'esercizio delle sue funzioni, l'agente pubblico non deve prestare il suo impiego per fini politici o comunque per il perseguimento di interessi di parte.

Angelini 2017 36

Codice di Condotta AP Omaggi (art. 14)

L'agente pubblico non deve né richiedere o accettare omaggi favori né qualsiasi altro vantaggio destinato a lui o al coniuge, al convivente, ai parenti e affini fino al quarto grado, o a persone con le quali l'agente pubblico ha o ha avuto nei due anni precedenti rapporti di affari o politici o ad organizzazioni in cui egli ha o ha avuto nei due anni precedenti incarichi direttivi o di controllo che possono influenzare o sembrano influenzare l'imparzialità con la quale esercita le sue funzioni, o che possono costituire, o sembrano costituire, una ricompensa relativamente alle sue funzioni.

- * Ciò non include l'ospitalità convenzionale né omaggi di valore inferiore a 100,00 euro, che devono essere in ogni caso di carattere occasionale. Gli omaggi di importo superiore che non possono essere rifiutati per questioni di cortesia e di protocollo sono acquisiti nel patrimonio dello Stato e, qualora si tratti di materiali deperibili, devoluti ad enti con fini non lucrativi.
- Nei casi dubbi, l'accettazione va sottoposta alla valutazione del Superiore gerarchico
- * Quando si accettano invito o vantaggi che non possono essere rifiutati o restituiti, se ne deve sempre dare comunicazione al Superiore Gerarchico

 Angelini 2017

Reazione alle offerte di vantaggio indebito (art. 15)

- * Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, nel caso in cui si vede proporre un vantaggio indebito, l'Agente pubblico è tenuto a:
- * a) rifiutare il vantaggio indebito poiché non è necessario accettarlo al fine di servirsene come prova;
- * b) segnalare il prima possibile il tentativo al proprio superiore gerarchico o direttamente all'autorità penale competente;
- * c) trattare il caso sul quale è stato offerto il vantaggio indebito alla stregua di tutti gli altri e attenersi alle indicazioni eventualmente formulate dal superiore gerarchico.

Vulnerabilità all'influenza altrui (art. 16) Abuso dell'incarico ufficiale (art. 17)

* L'agente pubblico non deve:

- * permettere che altri lo obblighino, o facciano sì che sembri obbligato, a ricambiare un favore a qualsiasi persona fisica o giuridica. La sua condotta pubblica e privata non deve renderlo vulnerabile all'influenza indebita altrui.
- * offrire vantaggi legati in qualsiasi maniera al proprio incarico in qualità di agente pubblico, a meno che non sia autorizzato legittimamente a farlo nell'interesse pubblico
- * cercare di influenzare a fini privati alcuna persona o organizzazione, compresi altri agenti pubblici, servendosi del proprio incarico ufficiale o proponendo vantaggi personali

Informazioni detenute dalle autorità pubbliche (art. 18)

Considerato il diritto di accesso di cui alla Legge 5 ottobre 2011 n.160,

l'agente pubblico:

- * Deve trattare in maniera adeguata, con tutta la riservatezza necessaria, qualsiasi informazione e documento acquisiti nell'esercizio, o come risultato dell'esercizio, delle sue funzioni.
- * Non deve comunicare informazioni se non nel rispetto delle norme applicabili all'ufficio, ente o autorità dalla quale è impiegato.
- * È tenuto ad attuare le misure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni delle quali è responsabile o delle quali è venuto a conoscenza ed a prevenire la dispersione dei dati, rispettando le disposizioni di sicurezza impartita.
- * Deve consultare i soli atti, fascicoli, banche dati e archivi al cui accesso sia autorizzato, senza cercare di accedere alle informazioni il cui possesso non sarebbe appropriato o giustificato dalle proprie funzioni.
- * Non deve fare un uso improprio delle informazioni che può ottenere nell'esercizio, o come risultato dell'esercizio, delle sue funzioni, ma conforme ai doveri d'ufficio ed a consentirne l'accesso a coloro che ne abbiano titolo.
- * Non deve trattenere informazioni ufficiali che possono o dovrebbero essere legittimamente rese pubbliche
- Non deve divulgare informazioni che sa essere, o ha ragionevoli motivi per credere che siano, false o ingannevoli.

Codice di Condotta AP Cessazioni dalle funzioni pubbliche (art. 21)

* L'agente pubblico

- * Non deve trarre impropriamente vantaggio dalla sua funzione per ottenere una possibilità di impiego al di fuori del servizio pubblico.
- * Non deve permettere che la prospettiva di un altro impiego gli crei un conflitto di interessi reale, potenziale o apparente
- * Deve segnalare al proprio superiore gerarchico qualsiasi offerta di impiego che potrebbe creare un tale conflitto, nonché l'accettazione di qualsiasi offerta di impiego.
- * Non deve utilizzare o divulgare informazioni riservate ottenute in qualità di agente pubblico, a meno che non sia stato autorizzato a farlo.

Cessazioni dalle funzioni pubbliche (art. 21)

- Nel rispetto delle norme sulla rotazione degli incarichi, e per la durata di due anni dalla cessazione del rapporto, L'Agente Pubblico che abbia esercitato un determinato potere decisionale, non può operare per conto di alcuna persona o organizzazione su questioni interessate da tale decisione, che procurerebbero loro un particolare vantaggio
- * I contratti conclusi e gli incarichi in tal modo conferiti sono nulli
- * E' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con l'Amministrazione per i successivi due anni
- I compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti devono essere restituiti

Codice di Condotta per gli appartenenti ai Corpi di Polizia D. delegato 11 febbraio 2015, n. 13 (ex art. 2, co. 6, l. n. 141/2014)

* Struttura del Decreto Delegato

- * Capo I: Norme generali (Ambito di applicazione Obiettivi della Polizia) Artt. 1-2
- * Capo II: Requisiti e formazione (Requisiti di integrità civile e morale Qualifica e reclutamento nella Polizia)- Artt. 3-5
- * Capo III: Disposizioni per l'azione di polizia (Prevenzione e contrasto alla corruzione Conflitto di interesse e incompatibilità Segnalazione Rispetto delle Istituzioni e neutralità politica) Artt. 6-12

Codice di Condotta per gli appartenenti ai Corpi di Polizia CAPO III – Disposizioni per l'Azione di Polizia (art. 6)

* Gli appartenenti alla Polizia:

- * sono tenuti a svolgere le proprie funzioni in modo equo, evitando discriminazioni di ogni genere legate all'età, al sesso, alla razza, alle opinioni politiche ed alle credenze religiose, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4 della Legge n. 141/2014
- * devono sempre tenere in considerazione i diritti fondamentali di ognuno, quali la libertà di pensiero, di coscienza, di religione, di espressione, di movimento, di riunione e di godimento dei propri beni.
- * devono agire con integrità e rispetto nei confronti dei cittadini e con particolare considerazione per la situazione degli individui che appartengono a gruppi particolarmente vulnerabili
- * devono, di norma, essere in condizione di mostrare la propria appartenenza professionale ad uno dei Corpi e la propria identità
- * nello svolgimento delle funzioni per delega dell'autorità giudiziaria, sono tenuti all'osservanza e all'applicazione delle norme processuali penali

Codice di Condotta per gli appartenenti ai Corpi di Polizia CAPO III – Disposizioni per l'Azione di Polizia (art. 6) Disposizioni finali (art. 11) – Disposizioni transitorie (art. 12)

Gli appartenenti alla Polizia:

- * sono tenuti ad osservare un comportamento improntato ai principi di legalità, massima correttezza, imparzialità, riservatezza, cortesia ed al senso di responsabilità nell'esecuzione delle operazioni di competenza, in particolare, per garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui contenuti nella CEDU fondamentali.
- * sono tenuti a rispettare le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16, 17, 19, 21 e 22 del Codice di condotta degli Agenti pubblici e sono ugualmente responsabili dei danni causati allo stato dalla loro condotta (art. 27, legge organica n. 41 del 1972)
- * le disposizioni del Codice ne integrano i doveri, e la loro inosservanza è sanzionata. I Corpi di Polizia e le competenti autorità dovranno allinearvisi entro il corrente anno (2015)
- * nel caso di dubbi sull'applicazione delle disposizioni del Codice, devono rivolgersi al loro Superiore gerarchico

Angelini 2017

45

Codice di Condotta per gli appartenenti ai Corpi di Polizia CAPO III – Prevenzione e contrasto alla corruzione (art. 7)

Gli appartenenti alla Polizia:

prevengono il rischio e contrastano ogni forma di corruzione all'interno del Corpo di appartenenza svolgendo i propri compiti in modo onesto e imparziale, evitando che i propri interessi personali entrino in conflitto con il ruolo rivestito all'interno del Corpo e, se del caso, dissuadendo i colleghi dal porre in essere condotte corruttive.

- * informano il proprio superiore di comando di eventuali casi di corruzione all'interno del Corpo di appartenenza.
- * Nell'ambito delle attività dei Corpi, ad ogni livello, devono essere osservate modalità organizzative e di controllo sistematizzato, tali da prevenire e combattere la corruzione. A tal fine, all'interno di ciascun Corpo, sono:
- * a) promosse e definite metodologie per la prevenzione della corruzione coerenti con gli indirizzi, i programmi e la normativa di carattere nazionale e internazionale vigenti in materia;
- b) definiti criteri, procedure ed altri interventi organizzativi idonei a prevenire ogni forma di corruzione.

Codice di Condotta per gli appartenenti ai Corpi di Polizia CAPO III – Conflitto di interesse e incompatibilità (art. 8)

* L'appartenente ai Corpi di Polizia:

- * Al fine di evitare conflitti di interesse:
- * osserva le disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 della Legge n. 141/2014
- * segnala al proprio superiore gerarchico il conflitto di interesse in cui ritiene versi un altro appartenente al Corpo.
- * In materia di incompatibilità:
- * osserva le disposizioni di cui all'art. 11 della Legge n. 141/2014 e all'art. 70 della Legge 21 dicembre 2009 n. 168.
- * non possiede partecipazioni societarie in società di persone e in società di capitali ad eccezione delle partecipazioni in società quotate in borsa o in società che esercitano le attività riservate ex. Art. 1, lett. g), l- n 165 del 2005, purché tale partecipazione abbia esclusiva finalità di risparmio.

Angelini 2017 47

Codice di Condotta per gli appartenenti ai Corpi di Polizia CAPO III – Segnalazione (art. 9)

Allo scopo di prevenire e contrastare ogni forma di corruzione, fenomeni criminali e attività illecite,

* gli appartenenti alla Polizia

- * sono tenuti all'assolvimento dei medesimi obblighi di segnalazione previsti per gli agenti pubblici all'articolo 7 della Legge n. 141/2014;
- * ogni denuncia o segnalazione va indirizzata in forma scritta o con le ulteriori specifiche forme al superiore gerarchico o All'autorità giudiziaria

* la Polizia

- * adotta misure adeguate a garantire la riservatezza sull'identità della persona ha effettuato la segnalazione o ha sporto denuncia.
- * L'identità della persona fisica che ha sporto denuncia può essere rivelata solo quando l'autorità giudiziaria lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

Codice di Condotta per gli appartenenti ai Corpi di Polizia CAPO III – Rispetto delle Istituzioni e neutralità politica (art. 10)

* Gli appartenenti alla Polizia:

- * hanno il dovere di rispettare le Istituzioni e di servire fedelmente la Repubblica e le autorità dello Stato costituite conformemente alla legge
- * sono tenuti ad agire in maniera imparziale ed osservare le direttive, le decisioni o le azioni legittime delle autorità pubbliche nel pieno rispetto dell'autonomia della Polizia
- * non possono assumere incarichi politici e svolgere attività di partito